

La Corte di Cassazione sugli accertamenti fiscali

di [Maurizio Villani](#)

Publicato il 19 Settembre 2020

In questo articolo trattiamo dei complessi rapporti fra processo penale e tributario che vertono sui medesimi fatti: in particolare le informazioni testimoniali raccolte e le intercettazioni telefoniche possono trovare spazio nel processo tributario?

La Cassazione sugli accertamenti fiscali

E' noto che:

"Un atto legittimamente assunto in sede penale - nella specie, sommarie informazioni testimoniali della Guardia di Finanza ed [intercettazioni telefoniche](#) - e trasmesso all'amministrazione tributaria entra a far parte, a pieno titolo, del materiale probatorio che il giudice tributario di merito deve valutare, così come previsto dall'art. 63 del D.P.R. n. 633 del 1972; tale norma, infatti, non contrasta né con il principio di segretezza delle comunicazioni di cui all'art. 15 Costituzione, perché le intercettazioni che hanno permesso il reperimento dell'atto sono autorizzate da un giudice, né con il diritto di difesa di cui all'art. 24 Costituzione, perché, se è vero che il difensore non partecipa alla formazione della prova, è anche vero che nel processo tributario l'atto acquisito ha un minor valore probatorio rispetto a quello riconosciuto nel processo penale"
(Cassazione. n. 2916/2013)



e che

"In tema di violazioni IVA oggetto di accertamento nell'ambito dell'attività di polizia tributaria, le dichiarazioni rilasciate da terzi, le risultanze delle indagini condotte nei confronti di altre società, gli atti trasmessi dalla Guardia di Finanza, risultanti dall'attività di polizia giudiziaria, senza esclusione dei verbali redatti a seguito d'intercettazioni telefoniche disposte in sede penale, se contenuti negli atti (come il processo verbale di constatazione) allegati all'avviso di rettifica notificato o trascritti essenzialmente nella motivazione dello stesso, costituiscono parte integrante del materiale indiziario e probatorio, che il giudice tributario di merito è tenuto a valutare dandone adeguato conto nella motivazione della sentenza" (Cassazione n. 4306/2010).

In materia tributaria, gli elementi raccolti a carico del contribuente dai militari della Guardia di Finanza senza il rispetto delle formalità di garanzia difensiva prescritte per il procedimento penale, non sono inutilizzabili nel procedimento di accertamento fiscale, stante l'autonomia del procedimento penale rispetto a quello di accertamento tributario, secondo un principio, oltre che sancito dalle norme sui reati tributari (art. 12 del D.L. n. 429 del 1982, successivamente confermato dall'art. 20 del d.lgs. n. 74 del 2000), desumibile anche dalle disposizioni generali dettate dagli artt. 2 e 654 c.p.p. ed espressamente previsto dall'art. 220 disp. att. c.p.p., che impone l'obbligo del rispetto delle disposizioni del codice di procedura penale quando, nel corso di attività ispettive, emergano indizi di reato ma soltanto ai fini dell'applicazione della legge penale ([Cassazione n. 28060/2017](#)).

Acclarata, dunque, la piena utilizzabilità nel processo tributario (seppur con valenza indiziaria), delle dichiarazioni di terzi assunte dalla G.d.F. e delle intercettazioni telefoniche ed ambientali disposte in un procedimento penale, ne discende che alcuna violazione può configurarsi sia in relazione al profilo dell'onere della prova sia riguardo al principio di parità delle armi o del giusto processo.

...

[CONTINUA... [clicca più sotto sul tasto ROSSO "Scarica il documento allegato" >>>](#)]

Puoi approfondire l'argomento anche nei seguenti articoli:

["Sulla verifica della Direzione regionale può fondarsi il recupero dell'Ufficio locale"](#)

["Notifiche ed accertamenti fiscali"](#)

A cura di Avv. Maurizio Villani

Sabato 19 settembre 2020

Per proseguire nella lettura dell'articolo apri il pdf qui sotto>>>